

partecipato alla progettazione ed all'esecuzione di una rapina, oltre che per atti di terrorismo;

nell'intervista resa al *Corriere della Sera*, pubblicata il 24 agosto 1999, la predetta Baraldini affermava: « il Governo italiano ha pagato da oltre due anni quella multa al Parole Board. La prova è la ricevuta di cui anch'io possiedo una copia, purtroppo rimasta insieme al resto della mia roba nella cella in Connecticut »;

la pena pecuniaria in questione prevedeva il pagamento da parte della Baraldini di una somma pari a 50.000 dollari;

nei giorni successivi all'intervista la signora Baraldini rientrava in Italia, per finire di scontare la pena inflittale, con un aereo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui utilizzo è costato allo Stato oltre 350 milioni;

il Ministro Diliberto, inoltre, riteneva opportuno accompagnare con l'auto di istituto la madre della signora Baraldini all'aeroporto;

risulta da notizie pubblicate da organi di informazione (*La Stampa* - 8 dicembre 1999) che effettivamente il Governo italiano pagò parte della pena pecuniaria inflitta alla Baraldini utilizzando il fondo a disposizione per l'assistenza dei nostri connazionali all'estero;

più in particolare, è certo che la spesa in questione venne autorizzata dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero degli affari esteri e riportata - senza specificarne le finalità - nel bilancio della Farnesina 1997 (capitolo 3532);

il Governo italiano ha sistematicamente omesso di rispondere ai numerosi atti di sindacato ispettivo riguardanti la questione più sopra prospettata;

ad oggi solamente la Farnesina, tramite lanci di agenzia, ha ammesso di avere contribuito al pagamento della pena pecuniaria comminata alla Baraldini evidenziando che furono concessi « un sussidio e

un prestito con impegno di restituzione per un importo complessivo pari a 25.000 dollari Usa »;

in questa vicenda si è registrata una inaccettabile omissione di verità nei confronti del Parlamento, una commistione indubbia tra interessi privati e risorse pubbliche, una confusione incredibile tra logiche di governo e finalità istituzionali da un lato, e comportamenti settari e finalità di parte dall'altro;

non è dato di capire con quale coraggio la Farnesina possa sostenere che l'erogazione del contributo in questione sia avvenuto « in un quadro di ordinaria e corretta gestione amministrativa » (Agenzia Ansa 8 dicembre 1999, ore 20,29);

il Parlamento non può non censurare ogni comportamento che consideri, di fatto, lo Stato come cosa propria da strumentare verso interessi particolari, soprattutto in capitoli di spesa opportunamente votati al sostegno dell'emigrazione italiana;

bisogna esprimere censura e riprovazione morale, ancor prima che politica, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della giustizia corresponsabili di siffatti comportamenti,

impegna il Governo

a riferire al più presto in Parlamento in merito alla vicenda esposta.

(1-00423) « Foti, Selva, Gasparri, Migliori, Nania, Benedetti Valentini, Mazzocchi, Anedda, Armadori, Berselli, Carlesi, Franz, Landi, Menia, Savarese, Zaccchera ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

in relazione ad una serie di decisioni in materia scolastica in corso di attuazione

nella provincia autonoma di Trento, in particolare l'interrogante fa presente che:

a) con la delibera n. 6929 del 14 ottobre 1999, la giunta della provincia autonoma di Trento ha inteso dare attuazione al regolamento per l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. All'articolo 2, comma terzo, di tale deliberazione si afferma di voler creare « un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale (e) le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati (...) sostenendo la libertà di scelta (...) delle famiglie ». A tal proposito occorre osservare che:

1) l'articolo 33, terzo comma della Costituzione contiene una riserva di legge: non è pertanto possibile regolare con un atto normativo secondario (regolamento) la materia della parità tra le scuole pubbliche e le scuole private;

2) l'articolo 33, secondo comma, della Costituzione pone un divieto perentorio all'erogazione di denaro pubblico a favore delle scuole private. Il regolamento provinciale prevede invece la possibilità di concedere ulteriori finanziamenti rispetto alla legge provinciale n. 29 del 1990 (quest'ultima affermazione trova riscontro nella dizione « sostenendo la libertà di scelta delle famiglie »);

b) l'articolo 3 del regolamento provinciale impone la predisposizione del progetto d'istituto, mentre il corrispondente articolo 3 del regolamento statale fa riferimento al POF. Il progetto d'istituto pone l'accento prevalentemente sugli aspetti educativi; il POF sottolinea maggiormente gli aspetti progettuali e culturali. Insistere particolarmente sugli aspetti educativi « vincolanti » costituisce un serio pericolo per la libertà d'insegnamento ed uno snaturamento della funzione primaria dell'istituzione scolastica. Oltre a questo l'articolo 3, terzo comma, attribuisce il potere di approvare il progetto d'istituto al consiglio d'istituto (o di circolo), « sulla base delle proposte del collegio dei docenti ». Dal contesto letterale emerge quindi che il

collegio docenti può soltanto formulare un parere obbligatorio, ma non vincolante.

L'attuale composizione del consiglio d'istituto (o di circolo) può determinare maggioranze tali da porre la componente docente in minoranza; se ciò si verifica viene, di fatto, sminuita la « funzione docente », espressione della libertà d'insegnamento garantita dalla Costituzione;

c) il regolamento è inoltre caratterizzato da connotazioni di tipo ideologico (ad esempio il recepimento del principio di sussidiarietà, notoriamente uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa cattolica). L'istruzione pubblica non può in alcun modo essere espressione di istanze dottrinarie, ma deve ispirarsi al pluralismo ed al rispetto delle diversità anche confessionali;

d) mentre l'articolo 4 del regolamento statale impone, in coerenza con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro il recupero delle riduzioni orarie soltanto per motivi inerenti alla didattica, l'articolo 4 del regolamento provinciale obbliga i docenti a recuperare le riduzioni orarie dipendenti da cause di forza maggiore (ad esempio trasporti) e comunque per motivi non contrattuali. L'orario di lavoro non è materia regolamentare, ma è esclusiva competenza contrattuale ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola che deve essere applicato anche in Trentino ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996 dichiara che ogni variazione dovuta a cause esterne alla volontà dei contraenti non può costituire causa di recupero o di modifica quantitativa. Per questo, sommariamente, il richiamo regolamentare è evidentemente illegittimo. Inoltre:

1) il recupero provoca di fatto la disintegrazione dell'impianto fondamentale del contratto nazionale (viene meno la distinzione tra attività d'insegnamento, attività funzionali, attività aggiuntive-volontarie, remunerate con compenso aggiuntivo);

2) conferisce di fatto maggiori poteri altamente discrezionali al capo

d'istituto, modificandone con questo lo stato giuridico;

3) separa il corpo docente trentino dal corpo docente del restante territorio nazionale, modificando lo stato giuridico degli insegnanti in violazione del comma 4, articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996;

e) l'articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento deliberato, ripropone l'invadenza in materia di natura costituzionale prospettando l'indifferenza tra scuole di comunità e scuole pubbliche. Si dichiara inoltre l'obiettivo di integrare le « diverse risorse formative ». Con ciò si prevede la possibilità di disporre del personale per l'uno o per l'altro modello di istituzione scolastica, di adottare il modello comunitario nella scuola pubblica, di inserire gli elementi educativi privati nella scuola pubblica;

i riflessi giuridici conseguenti sono estranei alle competenze del regolamento: essi infatti investirebbero i criteri di assunzione ed inciderebbero sulla mobilità interprovinciale -:

quale sia il pensiero del Governo su questi diversi aspetti e se esso non ritenga necessario che le norme di attuazione dell'autonomia speciale in Trentino in materia scolastica siano profondamente riviste evitando riferimenti ideologici e quelli che violano la Costituzione, costituendo le norme dettate dal decreto legislativo n. 433 del 1996 costituiscono un limite giuridico invalicabile che deriva da una legge costituzionale (statuto d'autonomia della provincia autonoma di Trento), per cui la provincia autonoma di Trento deve essere richiamata al loro rispetto e vanno altresì risolti positivamente gli aspetti di incompetenza regolamentare, come quelli riservati al contratto di lavoro, dovendo essere chiariti e distinti gli aspetti relativi alle espressioni di volontà politica rispetto a quelli di competenza del regolamento;

quale sia l'avviso del Governo in materia e le eventuali azioni che esso intenda

compiere per evitare le violazioni statutarie e costituzionali che stanno avvenendo.

(2-02130)

« La Malfa ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 dicembre 1999 nel parcheggio della discoteca XX Secolo di Seriate (Bergamo), nell'ambito di una rissa scoppiata tra due bande di zingari - circa 200 persone - un'auto ha investito, sembra deliberatamente, una donna appartenente al clan rivale, causandone la morte;

le forze dell'ordine, nonostante fossero state avvisate circa due ore prima, sono intervenute solo alle 3.20 quando la situazione era ormai degenerata;

successivamente, secondo quanto appreso, alcuni componenti del clan della donna investita hanno portato la stessa, ormai morente, al pronto soccorso del locale ospedale, assediando la struttura sanitaria, compiendo atti di violenza fisica nei confronti del medico di guardia, sfasciando mobili e attrezzature e terrorizzando tutte le persone presenti;

è intollerabile e inaccettabile per una società che si vuole definire civile che simili individui (nomadi o delinquenti comuni che siano) possano scorrazzare sul nostro territorio, sentendosi liberi di compiere ogni peggiore nefandezza in quanto ben poco è possibile fare contro loro;

da tempo la situazione della criminalità nella bergamasca è praticamente fuori controllo, da troppo tempo i cittadini denunciano la mancanza di sicurezza e i propri legittimi timori;

sabato 18 dicembre 1999 al capo della Polizia dottor Masone verrà consegnata la Medaglia d'oro della città di Bergamo quale ringraziamento per l'attenzione ai problemi della nostra comunità, seppur i fatti di Seriate - come tutti i precedenti - dimostrino come si debba far di più per i

bergamaschi che, essendo di spirito pratico, più che alle medaglie sono interessati alla propria tranquillità -:

quali provvedimenti urgenti e concreti intenda adottare al fine di garantire un controllo efficace e tempestivo, la prevenzione e la repressione dei vari fenomeni criminali, nel territorio bergamasco.

(2-02131) « Stucchi, Alborghetti, Martinelli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

il Consiglio di amministrazione dell'Ipsema con deliberazione n. 379/1999 del 3 novembre 1999 ha deliberato di distribuire sul territorio le sedi compartimentali dell'istituto determinando la chiusura delle sedi zionali di Molfetta, Messina, Mazara del Vallo e Corigliano;

con la detta delibera le funzioni e le competenze delle dette sedi zionali sono state accentrate nella sede di Palermo per quanto si riferisce alla Sicilia -:

se non ritenga nell'ambito della propria competenza e responsabilità istituzionale, disporre la immediata revoca e annullamento di tale decisione che confligge con gli interessi delle migliaia di assistiti della sede più importante della marineria peschereccia italiana;

se tale decisione sia stata attentamente valutata in tutte le sue implicanze sociali in relazione ai disagi che i lavoratori del comparto marittimo di Mazara del Vallo devono affrontare per avere contezza dei propri diritti.

(2-02132) « Grillo, Volontè, Teresio Delfino, Buttiglione ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

un importante provvedimento del Governo, il decreto del Presidente della Re-

ubblica « correttivo » del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che modifica per il futuro il calendario delle scadenze relative alle dichiarazioni e che, inoltre, ha effetto su tutta una gamma di questioni connesse già agli adempimenti in corso del presente anno, benché approvato dal Consiglio dei ministri nello scorso 3 settembre 1999 (testo pubblicato su *Il Sole-24 Ore* del 4 settembre 1999), risulta ufficialmente « scomparso », non essendo mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* -:

se risulti che la vera ragione di questa incredibile anomalia, che fa di questo regolamento un « fantasma normativo », risieda in un contrasto fra Governo e Corte dei conti, che vedrebbe questa ultima contestare al Governo il potere di intervenire con un regolamento (fonte secondaria) su norme di natura procedurale (fonte primaria);

se non si ritenga che tale situazione - inedita - abbia creato e continui a creare notevoli problemi al solito « Pantalone » contribuente, che, in molti casi, è stato indotto a effettuare gli adempimenti previsti dal correttivo ad oggi non pubblicato, ma le cui indicazioni purtuttavia al contribuente sono arrivate, sia pure in via ufficiosa, dal ministero delle finanze, fra le quali quella relativa alla validità delle dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine e le norme sulla presentazione delle dichiarazioni i cui termini scadono fra il 1° gennaio e il 31 maggio.

(2-02133)

« Borghezio ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

la Magistratura, nell'ordinamento costituzionale italiano, gode di uno *status*

particolare di autonomia ed indipendenza e di un proprio ordinamento a livello nazionale;

i concorsi per uditore giudiziario hanno carattere nazionale, compreso il concorso per uditori riservato alla provincia di Bolzano, e sono indetti dal Ministro della giustizia e si svolgono a Roma;

i vincitori ai predetti concorsi sono immessi nell'unico ruolo nazionale dei magistrati;

i magistrati vincitori nel corso della carriera per eventuali trasferimenti passano da un ufficio giudiziario ad un altro ufficio giudiziario sul territorio nazionale e non da un ruolo ad un altro ruolo e men che mai da un ruolo nazionale ad un ruolo locale, non essendo previsti in alcun modo ruoli locali per la magistratura —

se sia vero che, come risulta dalla pubblicazione del bollettino del ministero di giustizia n. 21 del 15 novembre 1999, pag. 53, la Commissione dell'ultimo concorso per uditori relativo alla provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1998 avrebbe inopinatamente modificato la graduatoria generale di merito, approvando un diverso ordine dei candidati idonei del già minoritario gruppo di lingua italiana (tre posti su dieci) che, a giudizio dell'interpellante, introduce un grave principio di discriminazione legato alla residenza preventiva da oltre due anni nella provincia di Bolzano anche per i concorrenti italiani al concorso per magistrati;

se il Governo non ritenga che la deroga rappresentata dalla precedenza per la residenza nell'accesso al lavoro possa rappresentare una ipotesi di grave discriminazione dei cittadini italiani rispetto all'ordinamento comunitario;

se il Governo non ritenga che la stessa deroga legata alla residenza contrasti con i principi della nostra Costituzione:

a) con l'articolo 3 sulla pari dignità sociale e giuridica di tutti i cittadini davanti alla legge;

b) con l'articolo 16 sul diritto di libero soggiorno e residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale;

c) con l'articolo 51 sul diritto di accesso agli uffici pubblici in Italia in condizioni di uguaglianza;

d) con gli articoli da 101 a 113 sulla autonomia ed indipendenza della magistratura, sulla unitarietà dell'ordinamento giudiziario italiano, sul carattere nazionale dei relativi concorsi, sulla natura statutale degli uffici giudiziari senza eccezioni;

se il Governo non pensi che sia stato anche violato l'articolo 116 della Costituzione secondo cui alle regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto Adige « sono attribuite forme e condizioni di autonomia » ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione sopra richiamati;

se il Governo non pensi che lo Statuto speciale di autonomia non assicuri già sufficienti garanzie per le minoranze attraverso la previsione di una proporzionalità etnica, del rispetto del bilinguismo e dell'obbligo di permanenza per dieci anni nella provincia di Bolzano dopo la vittoria nel concorso;

se il Governo non sia preoccupato di creare un grave precedente nell'equiparare il ruolo dei magistrati ai ruoli locali per i quali la norma applicata dalla Commissione (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 752/56) limita il requisito preferenziale della residenza preventiva nei concorsi;

se il Governo non sia preoccupato dell'applicazione di un requisito di precedenza non previsto formalmente nello Statuto del Trentino-Alto Adige, ma introdotto da una norma successiva (decreto del Presidente della Repubblica 84/80) che non è norma costituzionale e che ha il solo compito di dare attuazione allo Statuto e non può introdurre legittimamente un principio non contemplato dallo Statuto medesimo;

se il Governo non ritenga di fare chiarezza su questi aspetti giuridico-istitu-

zionali di grande rilevanza nei rapporti con la provincia autonoma di Bolzano;

se sia vero che il Ministro della giustizia, emanando il bando, non abbia fatto menzione del requisito di precedenza legato alla residenza preventiva per i candidati del gruppo di lingua italiana ed abbia poi *ex post* consentito la trasmissione di una graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura senza alcuna osservazione al riguardo e senza esprimere una opportuna presa di posizione sulla questione per gli aspetti giuridico-istituzionali;

se sia vero che esponenti autorevoli della SVP, nel corso di svolgimento del concorso, si sarebbero recati presso il Consiglio Superiore della Magistratura per insistere sull'applicazione della precedenza legata alla residenza anche per gli aspiranti italiani per la copertura di posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, mentre, a giudizio dell'interpellante, sarebbe stato opportuno concordare in via preventiva nel bando di concorso la linea da seguire con il Ministro della giustizia o far valere *ex post*, a concorso concluso eventuali ragioni nelle sedi opportune;

se, alla luce di quanto sopra, il Governo non ritenga di esaminare con la dovuta attenzione la questione considerata la rilevanza per la magistratura italiana per il suo ruolo istituzionale, anche alla luce dei principi comunitari e costituzionali;

se non sia opportuno che la questione dei concorsi per uditori giudiziari relativi alla provincia di Bolzano sia meglio definita al fine di evitare incertezze applicative che possano pregiudicare i legittimi interessi dei partecipanti, garantendo il principio fondamentale dell'uguaglianza.

(2-02134)

« Boato ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha giudicato ingannevole una

pubblicità della società Lottomatica, concessionario dello Stato per la gestione del gioco del Lotto, pubblicata sul *Corriere della Sera*, secondo la quale « I numeri che non escono da parecchie estrazioni favoriscono l'appuntamento con la fortuna », impedendone l'ulteriore pubblicazione e obbligando la società che gestisce il Lotto ad una rettifica ben visibile sullo stesso quotidiano;

secondo il Garante si tratta di una pubblicità ingannevole perché i consumatori « possono persistere nell'erroneo convincimento secondo cui la probabilità che un numero venga estratto è direttamente proporzionale al lasso di temporale intercorso dalla sua precedente estrazione »;

sempre secondo l'Antitrust « ogni affermazione che lasci intendere che attraverso il gioco di particolari sistemi o combinazioni di numeri possa ridursi a favore del giocatore, l'alea dei giochi a pronostico, senza altre specificazioni è idonea a indurre in errore i consumatori »;

con atto di sindacato ispettivo n. 3-04398, presentato dal collega Fontan, veniva segnalata, all'Amministrazione finanziaria, la presenza di reiterati analoghi, fuorvianti e mistificatori messaggi ed inviti a puntare sui numeri ritardatari, nel corso delle trasmissioni della rubrica televisiva « Il Lotto alle Otto », prodotto dal palinsesto di RAI2;

la committente della predetta rubrica è la stessa Lottomatica;

le cronache quotidiane segnalano numerosi casi di persone che hanno dissipato enormi somme di denaro puntando sui numeri ritardatari reclamizzati dalla rubrica televisiva —;

se, alla luce di quanto segnalato dal Garante, e rilevato dal collega Fontan, non ritenga necessario il blocco della predetta rubrica televisiva;

atteso che risulta quanto mai palese la rilevanza penale che può determinare il

messaggio televisivo e pubblicitario ideato dal concessionario del Lotto, a chi debbano risalire le eventuali responsabilità penali e civili di azioni giudiziarie intraprese da privati cittadini;

tenuto che si sono già verificati ingenti esborsi da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'uscita dei numeri «centenari» pubblicizzati dalla trasmissione «Il Lotto alle Otto» (1.035 miliardi con l'estrazione del 39 a Genova nel febbraio scorso; 1.500 miliardi a seguito dell'uscita del 13 a Torino il 7 luglio scorso; 250 miliardi per l'uscita del 63 sempre a Torino nello stesso mese), quali iniziative intenda adottare nei confronti del concessionario del gioco, committente della predetta rubrica televisiva.

(2-02135) «Volontè, Teresio Delfino».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

la convenzione stipulata tra il ministero delle finanze e il ministero per le politiche agricole e forestali e la società Sara Bet srl, concernente le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili, ratificata con decreto il 25 agosto 1999, prevede all'articolo 2, comma 2, che: «Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto delle concessioni, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta»;

poiché l'inizio dell'attività oggetto della concessione decorrerà dal primo gennaio 2000, il termine di cui al predetto articolo deve ritenersi scaduto il 30 novembre 1999;

qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali, costituisce violazione degli obbli-

ghi contrattuali e comporta la revoca di diritto della convenzione (articolo 2, comma 3, della convenzione);

nei mesi scorsi ha generato grande incertezza e riprovazione il fatto che, a fronte di un capitolato di gara dettagliato ed esigente, abbia vinto la gara della Tris la società denominata Sara Bet, costituita pochi giorni prima, priva di *know how* e referenze, priva persino di un solo punto vendita, e dunque di una rete di ricevitorie, di terminali, eccetera, con sede presso un ufficio notarile, e manifestamente non attrezzata allo svolgimento del servizio affidato dallo Stato. Tale scenario rendeva di decisiva importanza l'appuntamento del 30 novembre, in cui tali incertezze e riprovazioni avrebbero dovuto essere fugate o rese evidenti;

nei giorni scorsi è stato dato ampio risalto alla costituzione di una società, da parte di Snai Spa e Lottomatica, per la fornitura di punti vendita e servizi relativi alle scommesse sulle corse Tris e al completamento della rete dei 18 mila punti vendita previsti dal bando di gara;

se sia stato già verificato dettagliatamente dalle autorità interpellate il completamento della rete di ricevitorie da parte della società Sara Bet;

se tale rete risponda ai requisiti previsti dal bando di gara;

chi abbia proceduto alla verifica del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la società Sogei possa condurre tale verifica nonostante l'evidente conflitto di interessi in corso, atteso che Sogei rappresenta una quota del capitale della società Lottomatica e che quest'ultima partecipi con Snai Spa alla costituzione di una società al servizio del gestore della Tris.

(2-02136)

«Cimadoro».